

## MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223, sesto comma,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) gli articoli 225, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE, nonché l'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del Trattato CEEA prevedono un procedimento di riesame da parte della Corte di giustizia delle decisioni del Tribunale di primo grado qualora quest'ultimo si pronunciasse in secondo grado ovvero su impugnazione avverso una decisione di una camera giurisdizionale o si pronunciasse su questioni pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo Statuto;
- (2) le condizioni e i limiti del procedimento di riesame sono stati fissati agli articoli da 62 a 62 ter del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;
- (3) occorre precisare nel regolamento di procedura lo svolgimento del procedimento di riesame nonché talune modalità di tale procedimento.

Con l'approvazione del Consiglio data il 23 giugno 2008.

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

### Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), come modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del

10.10.2002, pag. 24, con rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51) e il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44), e il 15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39) è modificato come segue:

- 1) Dopo l'articolo 123, è inserito il testo seguente:

«TITOLO QUARTO BIS

### DEL RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Articolo 123 ter

È istituita una sezione speciale al fine di decidere, alle condizioni fissate all'articolo 123 quinquies, se si debba riesaminare una decisione del Tribunale conformemente all'articolo 62 dello Statuto.

Tale sezione è composta dal presidente della Corte e da quattro dei presidenti di sezione di cinque giudici designati seguendo l'ordine stabilito all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 123 quater

Non appena fissata la data per la pronuncia di una decisione da emettere ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2 o 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 2 o 3, del Trattato CEEA, la cancelleria del Tribunale ne informa la cancelleria della Corte. Essa comunica a quest'ultima tale decisione sin dalla sua pronuncia.

Articolo 123 quinquies

La proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale viene trasmessa al presidente della Corte e, contemporaneamente, il cancelliere è informato di tale trasmissione. Qualora la decisione del Tribunale sia stata emessa ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 3, del Trattato CE, o dell'articolo 140 A, paragrafo 3, del Trattato CEEA, il cancelliere avvisa subito della proposta di riesame il Tribunale, il giudice nazionale, le parti in causa dinanzi a quest'ultimo nonché gli altri interessati di cui all'articolo 62 bis, secondo comma, dello Statuto.